



COMPENSAZIONE CREDITO IVA

MODULO DI ADESIONE
R.C. PROFESSIONALE
CONVENZIONE N. IFL00002579

DATA _____ / _____ / _____

DATI ANAGRAFICI DEL PREPONENTE

COGNOME _____ **NOME** _____
CODICE FISCALE / P. IVA _____
DENOMINAZIONE IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO _____
DOMICILIO DELLO STUDIO Via/P.zza _____ CITTA' _____ CAP _____ PV _____
Tel. _____ Fax. _____ e-mail _____

FATTURATO

FATTURATO ANNUO PREVENTIVATO NEI SUCCESSIVI 12 MESI RIFERITO A
VISTO DI CONFORMITA' - COMPENSAZIONE CREDITO IVA pari a € _____

MASSIMALI

LIMITE INDENNIZZO RICHIESTO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO
Euro 1.033.000,00

PREMIO POLIZZA

Tasso 4%° (Per mille - applicato al fatturato di cui sopra) con un minimo premio lordo annuo alla firma di € 150,00

INFORMAZIONI PER LA PRIVACY

Le informazioni possono essere raccolte ed elaborate elettronicamente dall'ATI - Aon, Biverbroker, Acros, BanChero Costa, allo scopo di formulare il preventivo di una polizza professionale. Lei ha la possibilità (ai sensi del D.LGS. 30.06.2003 N° 196) di accedere ai suoi dati personali per aggiornarli, modificarli, integrarli, o chiedere la cancellazione scrivendo (in base alla regione di residenza) agli indirizzi sottoriportati:

Firmando, accetta le disposizioni previste dalla legge sulla Privacy

FIRMA PER ACCETTAZIONE

SULLA BASE DELLA REGIONE IN CUI E' DOMICILIATO LO STUDIO, INVIARE QUESTO MODULO VIA FAX O E-MAIL AI RIFERIMENTI SOTTO INDICATI:

FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA,

AON AON - Via A. Ponti, 8/10 20143 MILANO (MI)
Tel. 02.45434656 Fax 02.45463656 e-mail: preventivi_cndcec@aon.it

VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, SARDEGNA

BIVERBROKER BIVERBROKER - Via Carducci, 37 20123 MILANO (MI)
Tel. 02.8055007 Fax 02.86983835 e-mail: preventivi.cndcec@biverbroker.it

TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, CAMPANIA

ACROS ACROS - Via G. Marconi, 62 - 37122 VERONA (VR)
Tel. 045.8083611 Fax 045.8083600 e-mail: preventivi.cndcec@acrosbroker.it

LIGURIA, TOSCANA, LAZIO:

BANCHERO COSTA BANCHERO COSTA - Via Pammatone, 2 16121 GENOVA (GE)
Tel. 010.5631717 Fax 010.566407 e-mail: preventivi.cndcec@bancostains.it

Unitamente alla copia della contabile del bonifico bancario (la cui valuta determina e fissa la decorrenza della polizza e l'efficacia della stessa) di **€ 150,00** da effettuarsi ad AON SpA sulle seguenti coordinate bancarie:

- **UNICREDIT SPA - Via Broletto, 16 - 20100 Milano**
- **IBAN: IT63W0200809434000101145248**
- **66047 Filiale operativa Milano Metropolitana c/c n. 101145248**

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE PER I COMMERCIALISTI

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'attività professionale assicurata è prestata nella forma "CLAIMS MADE" a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.

" DICHIARAZIONI del Frontespizio di polizza "

pol. N. IFL0002579.0512

- 1) Contraente / Assicurato **ROSSI ROSSA**
Sede legale **VIA ROSSI 14 - - ROSSO (RO)**
P.Iva/Cod.Fisc. **01140907777**
- 2) Attività professionale: attività di commercialista relativamente alla sola attività:
- Assistenza Fiscale - Visto di Conformità come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- 3) Periodo di durata polizza: Dalle ore 24:00 del 28/12/2009
Alle ore 24:00 del 28/12/2010
- 4) Massimale: **€ 1.033.000,00** per sinistro e per anno assicurativo
- 5) Franchigie: nessuna a carico del Contribuente
di **€ 300,00** per sinistro a carico del solo Commercialista
- 6) Oggetto dell'Assicurazione: attività di commercialista di cui all'art. 20 delle Cond. Particolari
- 7) Formazione del premio: Dalle ore 24:00 del 28/12/2009 alle ore 24:00 del 28/12/2010

Premio imponibile	€ 122,70
Imposte 22,25%:	€ 27,30
Totale:	€ 150,00
- 8) Estensione territoriale: Italia (vedere art. 23 delle Cond. Particolari)
- 9) Data di Retroattività: alle ore 24:00 della data di inizio copertura (vedere art. 21 delle Cond. Particolari)

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 3 (Altre assicurazioni). Art. 8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro). Art. 10 (Disdetta in caso di sinistro). Art. 13 (Foro competente). Art. 18 (Gestione delle vertenze di danno- spese legali). Art. 21 (Inizio e termine della garanzia). Art. 25 (Arbitrato).

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

La presente polizza è emessa in nr. 3 originali a Milano, fanno parte integrante nr. 4 pagine.

Il versamento di € 150,00 è stato effettuato a mie mani il 28/12/2009 in Milano



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono :

Per **Accesso non autorizzato** si intende l'accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa; per **Assicurato** si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* ; per **Assicurazione** si intende il contratto di *Assicurazione* ; Per **Computer virus** si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato; per **Contraente** si intende il soggetto che stipula l'*Assicurazione* ; per **Danni** si intende morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati ; per **Indennizzo** si intende la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*; per **Perdita patrimoniale** si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di *danni* ; per **Polizza** si intende il documento che prova l'*Assicurazione* ; per **Premio** si intende la somma dovuta dall'*Assicurato* alla *Società* ; per **Richiesta di risarcimento** si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'*Assicurato* per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l'*Assicurazione*; per **Sinistro** si intende il fatto per il quale è prestata l'*Assicurazione* e dal quale può derivare un danno o una *perdita patrimoniale* per *Società* si intende l'impresa assicuratrice

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato –Variazioni o comunicazioni .

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'*Assicurato* costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Le variazioni o modificazioni della *polizza* devono risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni dell'*Assicurato* devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della *Società* o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della *Società* deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'*Assicurato* o della Spett.le Broker.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Salvo diversa disposizione di legge, l'*Assicurazione* fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra *Assicurazione* valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla *Società* o da qualsiasi impresa o affiliata di Chartis Insurance, la massima somma risarcibile da Chartis in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra *polizza di assicurazione* imponga ad un *Assicuratore* un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*

Art. 4 - Pagamento del premio

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* e la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla *Società* di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione dell'*Assicurato* (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società*, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui sia pervenuta la *richiesta di risarcimento* o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 C.C.)

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* .

Art. 10 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* può recedere dall'*Assicurazione* con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della *Società* ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla *Società*, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la *Società* rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del *sinistro* e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 11 - Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'*Assicurazione* ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di *polizza*, senza tacito rinnovo.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico della *Contraente* .

Art. 13 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la *Società*.

Art. 14 - Rischi esclusi.

Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di :

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.

Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.

Art. 15 - Diritto di surrogazione.

La *Società* è surrogata, fino alla concorrenza dell'*indennizzo* liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'*Assicurato*.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.20 punto d), fatta salva diversa autorizzazione dell'*Assicurato* stesso.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 17 - Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;

Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

Art. 19 - Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 20 Oggetto dell'Assicurazione - COMMERCIALISTA

Si premette che l'Assicurazione ha per oggetto l'attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal Dlgs 28.06.2005 n. 139 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio della sola attività che segue:

Assistenza Fiscale – Visto di conformità (visto leggero)

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per l'Assistenza Fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Limitatamente al Visto di conformità, sono inoltre comprese in garanzia solo se previsti dalla normativa di cui sopra:

- le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti.
- le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;

- le responsabilità derivanti all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
- gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006)

Art. 21 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita nel frontespizio di polizza.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui all'art. 20, l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi alla cessazione della polizza, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 22 - Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale:

- Attività professionale diversa**
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- Titoli al portatore**
per qualsiasi sinistro conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- Sindaco e Consiglio di Amministrazione**
per qualsiasi sinistro inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva A);
- CAAF**
per qualsiasi sinistro conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva D);
- Valore futuro/rendimento**
per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
 - disponibilità di fondi
 - proprietà immobiliari o personali
 - beni e/o merci
 - qualsiasi forma di investimento
 - che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- Enti pubblici/Authority di regolamentazione**
per qualsiasi richiesta pervenuta direttamente ed unicamente all'Assicurato derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;

- g) **Rischio contrattuale puro**
per qualsiasi *sinistro* riconducibile ad una :
- penalità contrattuale in genere.
 - Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all' *Assicurato*.
 - Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte l' *Assicurato*
- h) **Atti dolosi**
- per qualsiasi *sinistro* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l' *Assicurato* colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, in tal caso i costi di difesa anticipati dalla *Società* dovranno essere restituiti dall' *Assicurato*;
 - per le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita.
- i) **Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti**
per qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all' *Assicurato* prima dell'inizio del periodo di *Assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato *danni* a terzi, già note all' *Assicurato* all'inizio del periodo di *Assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente *Assicuratore*; tuttavia nel caso che il materiale contenuto sia stato inizialmente pubblicato o trasmesso prima della data di retroattività, e viene ripubblicato o trasmesso nuovamente dopo la predetta data durante il presente periodo di *Assicurazione*, questa *polizza* si applicherà solamente al materiale contenuto pubblicato o trasmesso durante il presente periodo di *Assicurazione*. Il limite massimo di risarcimento della *Società* in tali casi sarà proporzionato al numero delle pubblicazioni o trasmissioni effettuate durante il periodo di *Assicurazione* rispetto al numero totale delle pubblicazioni o trasmissioni del materiale contenuto.
- j) **Esclusione Giurisdizione USA/Canada:**
qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta contro l' *Assicurato*:
- in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
 - a seguito di deliberazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
- k) **Computer virus**
qualsiasi *richiesta di risarcimento* direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer
- m) **Accesso non autorizzato**
qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante all' *Assicurato* dall'uso non autorizzato di, o dall'accesso non autorizzato ad un sistema per computer
- Art. 23 Estensione territoriale**
L' *Assicurazione* vale per le *richieste di risarcimento* fatte nei confronti dell' *Assicurato* in Italia. Resta comunque inteso che l' *Assicurazione* è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della *polizza*.
- Art. 24 Limiti di indennizzo.**
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia viene fissato in € 1.033.000,00.
Il massimale indicato in *polizza* rappresenta il limite di risarcimento a carico della *Società* per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla *Società* nello stesso periodo.
L' *Assicurato* ha confermato che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 1.033.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell' *Assicurato* e al numero di visti di conformità da emettere.
L' *Assicuratore* si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza.
L' *Assicurato* inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all' *Assicurato* la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l' *Assicurato* ha denunciato all' *Assicuratore* l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell' *Assicurato* senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Art. 25 Arbitrato

In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine al quale è iscritto l' *Assicurato*.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto uno dei Soci titolari dello Studio *Assicurato* ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo.

Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 26 Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell' *Assicurato*, la *Società* si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall' *Assicurato*, a termini delle condizioni che precedono purchè queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

Art. 27 Attività di Tributarista.

La garanzia è estesa alle seguenti attività:

- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- domiciliazione ai fini fiscali;
- rappresentanza per i rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell' *Assicurato* per responsabilità attribuibili all' *Assicurato* stesso.

L' *Assicurazione* vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 legge 8/6/1990 n. 142).

Art 28 - Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi *Assicurato*, la *Società* tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla *Società*, allora la *Società* potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario per gli Studi Associati, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi *Assicurato* o informazione di cui un qualsiasi *Assicurato* è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro *Assicurato*, ove si debba stabilire se una qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di tale altro *Assicurato* sia oggetto di copertura assicurativa.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ



DA RITORNARE FIRMATO

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

Numero polizza Compagnia CHARTIS EUROPE S.A. Decorrenza/...../.....

SEZIONE A (ex modello 7A)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- 1) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Sezione B - ex allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- 2) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- 3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- 4) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- 5) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- 6) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (ex modello 7B)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul Broker che intermedia il contratto

Sede Legale ed operativa AON	Sede Legale ed operativa BIVERBROKER	Sede Legale ed operativa ACROS	Sede Legale ed operativa BANCHERO COSTA
Via A. Ponti, 8/10	Via Carducci, 37	Via G. Marconi, 62	Via Pammatone, 2
20143 Milano	20123 Milano	37122 Verona	16121 Genova
Tel. 02.45434648	Tel. 02.8055007	Tel. 045 8083611	Tel. 010.5631717
Fax 02.45434569	Fax. 02.86463845	Fax. 045 8083600	Fax. 010.566407
E-mail: preventivi_cndcec@aon.it	E-mail: preventivi.cndcec@biverbroker.it	E-mail: preventivi.cndcec@acrosbroker.it	E-mail: preventivi.cndcec@bancostains.it
PARISI Andrea Alessandro numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; numero iscrizione B000118848 - data iscrizione 12/03/2007 - - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Amministratore Delegato di AON Spa iscritta nella Sezione B al numero B000117871 alla data 12.03.2007	CICCHITTI Marcello numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; numero iscrizione B000063445 - data iscrizione 19/02/2007 - - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Amministratore Delegato di BIVERBROKER SrL iscritta nella Sezione B al numero B000049792 alla data 19.02.2007	BERGAMASCO Arnaldo numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; numero iscrizione B000097211 - data iscrizione 02/04/2007 - - iscritto alla Sezione B il soggetto opera quale Legale Rappresentante di ACROS SrL iscritta nella Sezione B al numero B000097220 alla data 02.04.2007	MORONI Giorgio Franco numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; numero iscrizione B000014081 - data iscrizione 01/02/2007 - - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Amministratore Delegato di BANCHERO COSTA I.B. SpA iscritta nella Sezione B al numero B000014410 alla data 10.02.2007

- 1) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;
- 2) i dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito ISVAP : www.isvap.it – Autorità competente alla vigilanza: ISVAP Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA .

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

2.1 Informazioni generali

Si precisa che:

- a) le Società appartenenti all'ATI **NON SONO DETENTORI** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione ;
- b) **NESSUNA** Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o con le Società appartenenti all'ATI ;
- c) con riguardo al contratto proposto dalle Società appartenenti all'ATI dichiara di :
- > essere in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali le Società appartenenti all'ATI hanno o potrebbero avere rapporti di affari;

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'ISVAP che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
 Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di Assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di Assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
 Trattandosi di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte è il seguente € pari al% del premio imponibile.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ,i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al "**Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione**" istituito presso la CONSAP, Via Yser n. 14 - 00198 Roma (tel: 0039 06-857961), per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punti : sempre il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP;
- d) presenza o meno di un accordo per incassare i premi tra le Società appartenenti all'ATI e l'impresa di cui si intermedia il contratto (la denominazione sociale della Compagnia è CHARTIS EUROPE S.A.) - ; si evidenziano le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

In caso di <u>sussistenza dell'accordo</u> con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi	In caso di <u>mancanza dell'accordo</u> con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.	Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
	In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa

<u>Impresa di Assicurazione</u> CHARTIS EUROPE S.A.	Accordo con autorizzazione di incasso	Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori)
	SI	SI

e) Collaborazione con altro Broker (da inserire ove necessario)

Si informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in ATI tra i seguenti Broker:

Ragione Sociale	Numero di iscrizione al RUI	Data di iscrizione al RUI
BIVERBROKER SRL	B000049792	12.03.2007
AON SPA	B000117871	12.03.2007
ACROS SRL	B000097220	02.04.2007
BANCHERO COSTA I.B. SPA	B000014410	01.02.2007

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purchè quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 C.A.P. E 55 Reg. Isvap

AON, BIVERBROKER, ACROS. BANCHERO COSTA

Cognome e Nome o Ragione sociale del Contraente: 			
Data Nascita:	Comune nascita:	Provincia nascita:	
Codice fiscale:	Partita IVA:		
Residenza o Sede legale			
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:

dichiara:

- di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi;
- di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatami; pertanto esprimo una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione della polizza conforme alle esigenze ed ai bisogni espressi nella "Scheda di adesione/questionario";
- di aver avuto esaustiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato.
- In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, di aver ricevuto il modello Unico – Sezioni A e B
- In caso di contratto RCA, in ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella contenente le informazioni sul livello provvisorio percepito dall'Impresa di Assicurazione o dall'Agenzia dell'Impresa di Assicurazione con cui le Società appartenenti all'ATI hanno rapporti di affari nel ramo RCA, così come viene indicato al punto 2.2 della Sezione B

Li, _____, Letto, confermato e sottoscritto _____.